

L'iniziativa dell'Istituto. Prosegue la preparazione del calendario degli incontri formativi

Revisori cancellati, Inrl in aiuto

Sostegno e assistenza a chi vuole il reintegro nel registro

A seguito del provvedimento adottato dal Mef che ha stabilito la cancellazione dal Registro di 12.554 revisori legali, l'Inrl annuncia la disponibilità ad assicurare sostegno e assistenza a tutti quei revisori cancellati che intendono essere reintegrati nel Registro. Con un decreto del 3 maggio 2019 il Ministero dell'economia e delle Finanze-Ragioneria generale dello stato ha disposto la cancellazione dal Registro dei revisori legali di 12.554 persone fisiche, già sospesi dal Registro, a causa del mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 21, comma 7, del dlgs 27 gennaio 2010, n. 39.

Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso. Nella apposita sezione del sito del Mef è possibile consultare l'elenco dei revisori legali cancellati dal Registro. Al riguardo si ricorda che lo svolgimento delle funzioni attribuite al Mef è finanziato dai contributi degli iscritti al Registro e che questi ultimi sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero può adottare i provvedimenti di cui all'art. 24-ter della vigente normativa. Inoltre, è bene anche ricordare che con i provvedimenti del 9 gennaio 2018, n. 2414 e 10 gennaio 2018, n. 3970, era stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali di 14.408 revisori persone fisiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per almeno un'annualità nel periodo 2013-2017. Una nota del Mef ricorda che il revisore legale destinatario di un provvedimento di cancellazione dal Registro, può chiedere una nuova iscrizione solo a condizione che siano state rimosse le cause che ne hanno originato

RETTIFICA

Nella pagina Inrl pubblicata su ItaliaOggi del 3 maggio scorso, è stata erroneamente riportata la data del 21 giugno relativa al Consiglio nazionale. In realtà la data era riferita alla prossima assemblea nazionale dell'Istituto che si terrà presso l'Hotel Bernini di Roma.



Sopra, una immagine di un incontro frontale della formazione Inrl e a destra, il presidente dell'Inrl Virgilio Baresi con il vicesegretario nazionale dell'Istituto Ciro Monetta



la cancellazione. Pertanto l'Istituto sollecita i revisori legali interessati e non ancora associati, ad iscriversi all'Inrl per beneficiare della consulenza in merito alla reintegrazione che potrà avvenire entro e non oltre sei mesi.

Forte impegno Inrl nella formazione sul territorio

Prosegue intanto in questi giorni la preparazione del calendario di incontri frontali dell'Inrl sul territorio per quanto attiene la formazione professionale: vista la forte richiesta dei revisori di partecipare alla convenzionale frontale, il consiglio nazionale sta ipotizzando di pianificare almeno 12 incontri sul territorio; il primo degli appuntamenti, già fissato nei giorni scorsi, sarà a Roma il prossimo 21 giugno, in occasione dell'assemblea generale dell'Istituto, presso l'Hotel Bernini. «Partecipare ai corsi di formazione in linea con le indicazioni stabilite dal Mef», osserva il presidente Inrl Virgilio Baresi, «è di primaria importanza perché consentirà a tutti i revisori iscritti di tro-

vars ben preparati in occasione del sorteggio effettuato dal ministero, come stabilito dalla normativa vigente. Così come è bene per tutti gli iscritti», invita Baresi, «seguire le iniziative portate avanti dall'Inrl a tutela della categoria. In tale ottica l'attivismo dei nostri delegati provinciali e regionali, rappresenta un passaggio decisivo e strategico per consolidare la rappresentatività dell'Istituto che può così assicurare sempre e dovunque, il maggior sostegno possibile alle istanze che si presentano nelle varie realtà locali». Per i vertici dell'Istituto, infatti, le eventuali segnalazioni dal territorio di anomalie riguardo soprattutto al mancato riconoscimento del ruolo di revisore legale, consentirà all'associazione professionale di attivarsi tempestivamente per far valere le ragioni della categoria, nel pieno rispetto di una normativa che, come spesso ha ribadito il presidente dell'Istituto, non va interpretata, bensì rigorosamente rispettata in ogni ambito. Concetti rilanciati anche nel corso del Consiglio nazionale Inrl che si è tenuto ieri a Roma nella sede al Pantheon dove è stata data la priorità alla calendarizzazione

di questi incontri sul territorio, sollecitando il diretto interessamento di tutti i delegati regionali e provinciali, chiamati a promuovere questi eventi formativi laddove vengano accertate particolari esigenze espresse dai colleghi revisori. All'ordine del giorno del CN di ieri, vi era anche la discussione e conseguente delibera del bilancio consuntivo 2018 e del bilancio preventivo 2019, nonché la nomina del nuovo consigliere nazionale Claudio Rasia, già delegato regionale Inrl del Veneto.

Il ruolo strategico dei revisori nel Terzo settore

Uno degli aspetti più interessanti e decisamente innovativi nell'attività professionale di revisione legale è racchiuso nell'articolo che compone il Codice sul Terzo settore, laddove viene regolamentata la procedura relativa ai soggetti e attività dell'organo di controllo interno dove è stata apportata la modifica sostanziale che dispone specifici compiti dell'organo stesso che deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro gestito dal Mef. Com'è noto, infatti, gli enti del terzo settore sono soggetti alla

revisione legale dei conti in presenza delle condizioni stabilite in materia di bilanci. La revisione infatti deve essere svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti negli appositi registri. Tuttavia, nel caso in cui l'ente del terzo settore abbia nominato (o debba nominare) un organo di controllo interno, potrebbe decidere di affidare a quest'ultimo organo anche la revisione legale, quando essa è obbligatoria, evitando così di attribuire il relativo incarico ad un revisore legale esterno. La legge richiede, però, che in tal caso l'organo di controllo interno – che potrebbe anche essere composto da una sola persona – sia comunque interamente composto da revisori legali iscritti negli appositi registri. Da qui l'importanza di avviare un apposito percorso formativo per quei revisori legali interessati ad assumere incarichi nel terzo settore. Nello specifico il vice segretario nazionale dell'Inrl Ciro Monetta osserva che proprio in questi giorni si sta ultimando l'assetto operativo dello sportello del revisore anche riguardo alle problematiche che attengono il terzo settore e tutto il comparto delle cooperative nel quale il revisore legale è chiamato a svolgere un ruolo preminente nel monitoraggio della gestione contabile.

Pagina a cura di
INRL
(Istituto Nazionale Revisori Legali)
Sede legale: Via Longoni, 2 / 20159 Milano
Sede amministrativa:
Piazza della Rotonda, 70 - 00186 Roma
Ufficio di Rappresentanza:
Rue de l'Industrie, 42 - Bruxelles
email: segreteria@revisori.it
www.revisori.it

APPUNTAMENTI

Verso lo stop all'obbligo dei revisori nelle piccole srl

Prende forma l'ipotesi di semplificare i nuovi obblighi per le srl previsti dal Codice della Crisi d'impresa: secondo fonti vicine a Palazzo Chigi, verrebbe rimosso l'obbligo di nominare un revisore per le piccole imprese. Attualmente la norma prevede entro dicembre 2019 l'obbligo di nominare qualora la srl, per due anni consecutivi, ha superato i 2 milioni di euro di attivo stato patrimoniale e due milioni di ricavi, con dieci dipendenti occupati durante l'esercizio. È lo stesso viceministro Massimo Garavaglia ad aver evidenziato le criticità di tale misura asserendo che «qualora il sindaco o revisore registrasse la

presenza di un possibile stato di crisi, le banche chiederebbero l'immediato rientro del fido, mettendo le stesse aziende in difficoltà ancora maggiori». A tal proposito l'Inrl, pur non esprimendo ancora un commento ufficiale in attesa della ufficialità di tale proposta da parte dell'Esecutivo, si limita ad osservare che tale obbligo è stato introdotto proprio per garantire una virtuosa e corretta gestione contabile, a garanzia dello stato di salute della impresa stessa.

Professionista responsabile del visto di conformità

Con la sentenza n. 19672 della Corte di cassazione depositata nei giorni scorsi, si stabilisce che c'è piena

responsabilità del professionista nell'apporre il visto di conformità, sia in versione «leggera» che in caso di visto «pesante», ovvero con una specifica certificazione tributaria. Il soggetto titolato al visto può dunque incorrere nel reato di dichiarazione fraudolenta dal momento che è chiamato a regolare tenuta della contabilità, con corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili. La Cassazione, infatti, presuppone che il professionista contabile è tenuto a rilasciare la certificazione solo quando sussistano le condizioni e la convinzione della corretta osservanza della normativa vigente. Da tale considerazione deriva anche la penale rilevanza di una condotta fraudolenta del professionista, salva la prova del dolo.